

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3049 del 14/06/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Edil Esterni S.r.l. con sede legale in Comune Forlì, Via Cardano n. 2/d. Autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti, trituratore cingolato semovente CAMS UTM 1000 LUPETTO matricola 22-2278, anno 2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3153 del 13/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Edil Esterni S.r.l.** con sede legale in Comune Forlì, Via Cardano n. 2/d. Autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti, **tritratore cingolato semovente CAMS UTM 1000 LUPETTO matricola 22-2278, anno 2022.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che la ditta **Edil Esterni S.r.l.** con documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 29.07.2022, PG n. 126295 e n. 126301 del 01.08.2022 ha chiesto l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti, tritratore cingolato semovente CAMS modello UTM 30.07 - matricola 08/2086;

Considerato che:

- in data 18.08.2022 con nota PG n. 136422/22, è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 15.09.2022 con nota PG n. 151123 questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;
- in data 14.10.2022, PG n. 168872 è stata convocata la prima Conferenza rifiuti per il giorno 15.11.2022;
- con nota PG n. 180335 del 03.11.2022, la ditta **Edil Esterni S.r.l.** ha chiesto di posticipare la data della seduta della Conferenza del 15.11.2022, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 e della necessaria revisione della documentazione;
- con nota del 04.11.2022, PG n. 181524 è stata pertanto rinviata la Conferenza dei servizi e contestualmente sono stati interrotti i tempi del procedimento;
- in data 15.12.2022, con nota PG n. 205902 del 16.12.2022, la ditta **Edil Esterni S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa per la riattivazione dell'istanza;
- in data 10.01.2023, con nota PG n. 3619/23, è stata convocata la seconda Conferenza dei servizi per il giorno 08.02.2023;
- in data 20.02.2023, facendo seguito agli esiti della seduta della Conferenza, è stato trasmesso alla Ditta e agli Enti interessati il verbale della Conferenza dei Servizi del 08.02.2023 e contestualmente sono state richieste integrazioni;
- la nota PG n. 31421 del 21.02.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la seduta della conferenza del 08.02.2023;
- in data 22.03.2023, con nota PG n. 51062/23, la ditta **Edil Esterni S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa, richiedendo contestualmente la sostituzione del mulino da autorizzare con il modello **CAMS UTM 1000 LUPETTO matricola 22-2278, anno di costruzione 2022;**
- in data 18.04.2023, con nota PG n. 67890, è stata convocata la riunione conclusiva della

Conferenza dei Servizi per il giorno 10.05.2023;

Evidenziato che in data 04.11.2022 è entrato in vigore il D.M. Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2, D.Lgs 152/2006*" che definisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

Visti gli esiti della seduta del 10.05.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni, che vengono riportate nel dispositivo e nell'allegato al presente atto, fatta salva la presentazione entro 15 giorni dal ricevimento di apposita nota, del manuale operativo rettificato in conformità a quanto evidenziato dal Servizio Territoriale nella medesima seduta;

Viste le note, acquisite da Arpaie ai PG n. 88925 e PG 88968 del 22.05.2023, con le quali la ditta **Edil Esterni S.r.l.** ha inviato la documentazione integrativa, così come richiesto nel verbale della Conferenza dei Servizi del 10.05.2023;

Visto il parere trasmesso dalla Ausl Romagna in data 24.05.2023, PG/2023/90561, favorevole nel rispetto di quanto deciso dagli altri Enti convocati e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

Vista la nota PG n. 91255 del 24.05.2023, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 10.05.2023 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Acquisita al PG n. 93383 del 29.05.2023 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, resa dal Servizio Territoriale di Arpaie per la seduta della Conferenza del 10.05.2023, comprensiva delle valutazioni sulla documentazione integrativa acquisita ai PG n. 88925 e PG 88968 del 22.05.2023;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, acquisiti ai PG n. 51062/23 e n. 88925/23:

Elaborati acquisiti al PG n. 5162/23

- All.3 - Scheda modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso - Rev. 03 del 21.03.2023;
- All.3 - Scheda rifiuti in ingresso - Rev. 03 del 21.03.2023;
- All.3 - Scheda Rifiuto Uscita - Rev. 03 del 21.03.2023;
- Dichiarazione di conformità CE ai sensi dell'All. II 1.A della Direttiva 2006/42/CE del trituratore cingolato semovente modello UTM 1000 LUPETTO, matricola 22/2278, anno di costruzione 2022;
- Manuale di manutenzione trituratore cingolato UTM 1000 LUPETTO;
- Omologa scheda descrittiva del rifiuto sistema controllori fiuti trattare - Rev. 03 del 21.03.2023;

Elaborati acquisiti al PG n. 88925/23

- All.1 - Manuale operativo impianto mobile - Rev. 04 del 19.05.2023;
- Allegato al MO - DDC - modello di dichiarazione di conformità - Rev.04 del 19.05.2023

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti inerti sia pari a **250.000,00 €**;

Acquisito in data 08.06.2023 al PG n. 101693 del 12.06.2023 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta Edil Esterni S.r.l.;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 07.06.2023, la ditta **Edil Esterni S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della

Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Ritenuto pertanto congruo accogliere l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica per l'impianto mobile di recupero rifiuti inerti, trituratore cingolato semovente **CAMS UTM 1000 LUPETTO matricola 22-2278**, anno 2022, avanzata dalla ditta **Edil Esterni S.r.l.**, in conformità alle disposizioni del D.M. n. 152/22 e alle conclusioni della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti come previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 “Revisione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL/2022/107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto “Direzione Generale. Approvazione “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Approvazione revisione incarichi di funzione”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **Edil Esterni S.r.l.**, con sede legale in Comune Forlì, Via Cardano n. 2/d, alla gestione dell’impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi trituratore cingolato semovente **CAMS UTM 1000 LUPETTO matricola 22-2278**, anno **2022**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate nell’Allegato A al presente atto;
2. **di approvare** l’allegato **A “Gestione rifiuti”** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 250.000,00**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpa, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. **di stabilire** quanto segue:
- a) **le campagne di attività potranno essere effettuate a decorrere dalla data di accettazione da parte di Arpa delle garanzie finanziarie di cui al punto 3 sopra riportato;**
 - b) per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
5. **di precisare** che:
- 5.1. l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto del manuale operativo citato in premessa per quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente atto e con le normative vigenti;
 - 5.2. l'utilizzo dell'impianto mobile deve avvenire in accordo con le leggi nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di impatto acustico, nonché dei relativi regolamenti comunali;
6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata **in anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs.

152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;

8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, in riferimento al medesimo procedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
12. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. n. 152/22;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamete al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
*Dott.ssa Tamara Mordenti**
*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

1. Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione devono essere effettuate esclusivamente mediante il seguente mezzo mobile:
 - gruppo frantumazione marca **CAMS UTM 1000 LUPETTO** matricola **22-2278**, anno di costruzione **2022**;
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art.177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

Elenco Europeo dei rifiuti (EER)	Descrizione	Quantitativi/ volumi massimi annuali
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	10.000 t/anno (circa 6.667 m ³ /anno)
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

4. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27.09.2022 n. 152. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
5. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpae l'ottenimento della stessa e, successivamente, ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza,

modifica, ecc.);

6. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
7. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
8. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
9. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
10. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
11. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
12. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
13. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
14. Il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti; il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";
15. la norma tecnica di riferimento per la certificazione CE, da riportare nella Dichiarazione di Conformità, dovrà essere la UNI EN 13242 per gli aggregati recuperati destinati ai seguenti utilizzi (previsti dal D.M. 152/2022):
 - a. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - b. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - c. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - f. il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
16. le norme tecniche, da riportare nella Dichiarazione di Conformità, ai fini dell'idoneità tecnica, dovranno essere rispettivamente:
 - a. la UNI 11531-1 Prospetto 4a per:
 - i. Colmate, rinterrì, ripristini morfologici;
 - ii. Corpo del rilevato;
 - b. la UNI 11531-1 Prospetto 4b per:
 - i. Miscela non legate, strato anticapillare, fondazione, base;
 - c. la UNI EN 14227-1 per:
 - i. Produzione di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo,

misti cementati, miscele betonabili);

17. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
18. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
19. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri;
20. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di certificazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
21. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
22. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;
23. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
24. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013;
25. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività;
26. il Verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore per 5 anni presso la propria sede legale, insieme a:
 - a. copia della Dichiarazione di Conformità;
 - b. referti delle analisi di laboratorio in formato originale (anche in formato elettronico) attestanti il rispetto dei limiti delle tab. 2 e tab. 3 dell'Allegato 1 del D.M. n. 152/22 e attestanti la conformità alle norme UNI individuate;
 - c. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.